



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 maggio 2011 (31.05)
(OR. en)**

**9511/1/11
REV 1**

PUBLIC 30

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – GENNAIO 2011

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel gennaio 2011;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Verbal del Consiglio").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL GENNAIO 2011**

3062^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 18 gennaio 2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
GU L 15 del 20.1.2011, pagg. 1–4

2011/118/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia
GU L 52 del 25.2.2011, pagg. 45–46

2011/117/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti
GU L 52 del 25.2.2011, pag. 33–33

2011/37/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 19 del 22.1.2011, pagg. 11–12

2011/38/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
GU L 19 del 22.1.2011, pagg. 13–14

2011/52/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
GU L 25 del 28.1.2011, pagg. 4–4

2011/53/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo medesimo
GU L 25 del 28.1.2011, pagg. 5–7

2011/51/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

GU L 25 del 28.1.2011, pag. 3–3

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

GU L 36 del 10.2.2011, pagg. 1–2

Conclusioni del Consiglio relative allo studio Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine delle spese pensionistiche

18250/10

Procedura scritta conclusa il 18 gennaio 2011

Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

GU L 24 del 27.1.2011, pagg. 1–125

3063^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 24 gennaio 2011

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 48 del 23.2.2011, pagg. 1–10

Conclusioni del Consiglio sulle foreste

5122/11 + COR 1 + COR 1 + REV 1(fi) + REV 1 COR 1 (fi)

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2010 della Corte dei conti europea intitolata: "La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?"

17991/10 + COR1 (de)

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2010 della Corte dei conti europea dal titolo "L'audit della procedura di liquidazione dei conti"

17990/10

3064^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 - Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 1–12

Conclusioni del Consiglio sul fenomeno della droga in Europa 2010

5179/11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 1–13

3065^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011

Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 1–12

Conclusioni del Consiglio sull'Egitto

5890/11

Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia

5686/3/11 + REV 3 COR 1

Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia

5809/11

Conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione

5630/11 + REV 1 (cs)

Conclusioni del Consiglio sulla Costa d'Avorio

5553/1/11 + REV 1

Conclusioni del Consiglio sul Sudan

5552/1/11 + REV 1

Conclusioni del Consiglio sul Sahel

5650/11

Conclusioni del Consiglio sul Libano
5820/11

2011/82/UE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

GU L 32, dell'8.2.2011, pagg. 1–2

Decisione 2011/70/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

GU L 28, del 2.2.2011, pagg. 57–59

Regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 14–16

Conclusioni del Consiglio sulla PSDC
5642/11

Decisione del Consiglio riguardante la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato
16430/10

Decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 60–61

Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 32–33

Decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/959/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 60–61

Regolamento di esecuzioni (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

GU L 28 del 2.2.2011, pag. 32–33

Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

GU L 106 del 27.4.2011, pagg. 1–2

Decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 28 del 2.2.2011, pagg. 40–56

Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 28, del 2.2.2011, pagg. 17–31

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2011			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3063a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 24 gennaio 2011 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Testo rilevante ai fini del SEE Dichiarazione della Finlandia La Finlandia conferma il suo pieno sostegno agli obiettivi della direttiva rifiuta. La lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è importante per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Dalle indagini compiute emerge che le autorità pubbliche spesso pagano le fatture con grande ritardo rispetto al termine previsto per il pagamento. Il pagamento ritardato da parte delle autorità pubbliche comporta costi ingiustificati per le imprese private e all'inefficienza in generale. La Finlandia ritiene pertanto che l'obiettivo principale della direttiva rifiuta avrebbe dovuto essere quello di accelerare i pagamenti da parte delle autorità pubbliche. Purtroppo i risultati dei negoziati raggiungono solo parzialmente questo obiettivo. Nel disciplinare le transazioni commerciali tra imprese private la libertà contrattuale dovrebbe essere considerata un principio fondamentale. La Finlandia deplora che la direttiva rifiuta contenga disposizioni che limitano la libertà contrattuale tra le imprese che vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva. Come esempio di limitazione eccessiva può essere citato l'articolo 7, paragrafo 2.	PE-CONS 57/10 REV1 (hu)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE, IT, AT

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2011			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Lettonia La Lettonia condivide pienamente l'obiettivo del progetto di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, consistente nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno con l'eliminazione degli ostacoli che tali ritardi frappongono alle transazioni commerciali transfrontaliere e nel facilitare l'accesso delle imprese europee, in particolare delle PMI, al finanziamento. La Lettonia è favorevole all'adozione del progetto di direttiva. E' tuttavia preoccupata per le disposizioni riguardanti il diritto dei creditori di ottenere interessi e un risarcimento per i costi di recupero. Pur essendo in linea di massima favorevoli al rafforzamento dei diritti dei creditori, riteniamo che occorra tener conto dei diritti dei debitori. Un creditore dovrebbe beneficiare del diritto al risarcimento solo se ha preso determinate misure per recuperare il credito rimborsato in ritardo. La Lettonia ritiene pertanto che il diritto al risarcimento dovrebbe essere subordinato all'obbligo del creditore di inviare un sollecito. La Lettonia invita la Commissione europea a riesaminare le disposizioni succitate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 11.			
3064^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 - Testo rilevante ai fini del SEE	PE-CONS 63/10 + REV 1(ro) + REV 1 COR 1 (ro) + REV 2 (fi) + REV 3 (cs) + REV 4 (nl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE astenuti: IE
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 25 La Commissione sottolinea che le informazioni sui diritti dei passeggeri ai sensi dell'articolo 25 devono essere fornite soltanto alle stazioni quali definite all'articolo 3, lettera m) e, se del caso, su Internet dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI GENNAIO 2011			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Germania La Germania è aperta all'elaborazione di una normativa europea dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. La proposta della Commissione include tuttavia anche i trasporti locali e regionali, senza aver presentato una valutazione dell'impatto che tenga conto delle condizioni locali. Il risultato della procedura di conciliazione, che tra l'altro comporta una notevole estensione anche dei diritti previsti obbligatoriamente per i passeggeri del trasporto locale e regionale, rappresenta pertanto un intervento massiccio nelle competenze degli Stati membri tutelate dal principio di sussidiarietà. La Germania si rammarica di conseguenza di non poter approvare il risultato della procedura di conciliazione.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3062^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 18 gennaio 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India 18160/10 2011/118/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia 15507/10 2011/117/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti 11324/10 2011/37/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 17507/10 2011/38/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE 17877/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2011/52/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 16207/10 2011/53/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo medesimo 16270/10 2011/51/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli GL 25 del 28.1.2011, pag. 3–3 16207/10 Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra 17403/10 + COR 1 Conclusioni del Consiglio relative allo studio Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine delle spese pensionistiche 18250/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 18 gennaio 2011 Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE 17546/10	
Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Aia "Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio."	
Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aia "A parere di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Riteniamo che le preferenze dell'Aia contravvengano al principio della stabilità relativa."	
Dichiarazione della Spagna relativa al merluzzo artico nelle acque norvegesi "Il Regno di Spagna è del parere che occorra riconsiderare la revisione dei parametri e del valore degli scambi con la Norvegia onde equilibrare meglio i risultati. Va altresì sottolineato che l'accesso della Norvegia allo Spazio economico europeo resta legato agli impegni adottati in materia di concessione del cosiddetto merluzzo di coesione a Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia, che costituiva uno degli impegni per l'apertura del mercato comunitario."	
Dichiarazione della Spagna relativa al melù australe "Il Regno di Spagna ritiene opportuno che, tenuto conto delle caratteristiche particolari della flotta di pesca della componente meridionale per la pesca di melù, la futura proposta che stabilisce le possibilità di pesca debba garantire la tutela delle pratiche tradizionali di pesca, nonché la destinazione al consumo umano di questa pesca nella componente meridionale, legate alla componente tradizionale sociale e storica e non ad attività industriali."	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GENNAIO 2011**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione della Spagna relativa allo scampo nella zona VII (NEP/07)

"Il Regno di Spagna ritiene che le catture nella Porcupine Bank, unità di gestione 16 della zona VII (NEP/07U16, nota in calce 1) non rispecchino le catture storiche della flotta spagnola. Di conseguenza, chiede alla Commissione di affrontare quanto prima la questione della modifica di tale cifra nel presente regolamento del Consiglio al fine di correggere la discrepanza risultante dal divario tra le sue catture storiche e le catture autorizzate nella suddetta unità 16."

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

1. Fissazione di possibilità di pesca definitive

"La Commissione intende presentare al Consiglio, non appena possibile, una proposta relativa alla fissazione di possibilità di pesca definitive, comprese le possibilità non assegnate per taluni stock o gruppi di stock ittici nel regolamento sui TAC 2011, che sono oggetto di consultazioni bilaterali in materia di pesca con le isole Færøer in vista dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto legislativo in questione al più tardi il 31 maggio 2011."

2. Rigetti - Norvegia

"La Commissione adotterà le misure necessarie per attuare le condizioni convenute con la Norvegia per quanto riguarda la conservazione a bordo di pesci sotto misura pescati da navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate al fine di evitare rigetti. La Commissione si impegna ad esaminare la possibilità di generalizzare tale approccio a tutte le attività di pesca."

3. Pesca del pesce tamburo

"La Commissione annuncia la sua intenzione di intraprendere iniziative appropriate all'inizio del 2011 al fine di stabilire, secondo la procedura legislativa ordinaria, una dimensione di maglia appropriata per la pesca del pesce tamburo in vista del completamento del quadro giuridico per quest'attività per il 2011."

4. Attività di pesca nuove e in fase di sviluppo

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di stabilire orientamenti per la creazione e l'espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo. Il Consiglio invita la Commissione a proporre tali orientamenti nel corso del 2011 nell'ambito della riforma della politica comune della pesca. La proposta può includere i requisiti relativi alle valutazioni di impatto ambientale prima della creazione ed espansione di attività di pesca nuove e in fase di sviluppo e terrà debito conto dei lavori compiuti in sede di FAO e NEAFC in questo settore."

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GENNAIO 2011**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

5. Fermo della pesca del merluzzo bianco nella zona IIIa

"La Commissione prende atto degli scarsi segnali di miglioramento dello stock di merluzzo bianco nel Kattegat malgrado riduzioni sostanziali dei TAC nel corso dell'ultimo decennio. La Commissione riconosce pertanto la necessità di ulteriori misure per proteggere lo stock. A tal fine la Commissione chiederà al CSTEP di valutare l'efficacia dei fermi stagionali per tutte le attività di pesca al traino, diverse da quelle che comportano catture trascurabili di merluzzo bianco, dal 1° gennaio al 30 aprile, per proteggere lo stock riproduttore. Sulla base della valutazione, la Commissione prenderà in considerazione l'inclusione di tali disposizioni nel contesto del riesame del piano per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco."

6. Riesame del piano relativo al merluzzo bianco

"La Commissione, prendendo atto del perpetuarsi della scarsità degli stock di merluzzo bianco di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio e della mancanza di prove riguardo ad una riduzione dei tassi di mortalità per pesca, procederà ad un riesame di tutti i fattori pertinenti relativi alle attività di pesca che interessano gli stock di merluzzo bianco in questione. Il riesame comprenderà le misure stabilite ai sensi del regolamento summenzionato, la loro attuazione ed i relativi effetti, comprese le misure di riduzione dei rigetti e le misure relative alla gestione degli stock di merluzzo bianco decise dagli Stati membri, nonché l'applicazione dei limiti dello sforzo di pesca.

Il riesame comprenderà gli aspetti scientifici e di controllo e richiederà la presentazione dei dati pertinenti da parte degli Stati membri. La Commissione richiederà la consulenza del CSTEP riguardo al riesame e consulterà i soggetti interessati mediante i consigli consultivi regionali. La Commissione si impegna a convocare una conferenza per discutere i risultati di tali consultazioni."

7. Fermo della pesca del merluzzo bianco nella zona VIa

"La Commissione ed il Consiglio concordano nel prendere in considerazione l'applicazione di restrizioni spaziali e temporali per la conservazione del merluzzo bianco alle possibilità di pesca per questa specie e le specie catturate insieme ad essa entro una zona definita dalle seguenti coordinate tra il 1° febbraio ed il 31 marzo:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Sulla base delle valutazioni del CSTEP, restrizioni analoghe potrebbero essere considerate appropriate al fine di ridurre la mortalità del merluzzo bianco in altre parti delle zone VIa."

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
GENNAIO 2011**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

8. Condizioni per le catture accessorie

"La Commissione richiederà la consulenza scientifica del CSTEP riguardo ai possibili effetti di una regolamentazione degli sbarchi autorizzati di merluzzo bianco dalla zona VIa come percentuale degli sbarchi di altre specie (limite delle catture accessorie) in forma di restrizione unica o in combinazione con una limitazione dei TAC. Sulla base dei pareri ricevuti la Commissione formulerà proposte appropriate."

9. Sforzo di pesca della Spagna

"Un gruppo di navi spagnole che utilizzano reti da traino per la cattura del nasello nella Scozia occidentale è attualmente escluso dal regime di gestione dello sforzo di pesca del piano relativo al merluzzo bianco. Tale gruppo dovrà essere reinserito nel regime di gestione dello sforzo di pesca del piano relativo al merluzzo bianco qualora non si possa dimostrare che dette navi continuano a catturare meno dell'1,5% di merluzzo bianco. La Spagna può cogliere questa occasione per presentare dati supplementari sulle catture alla riunione plenaria del CSTEP nella primavera 2011 al fine di dimostrare che tale condizione è stata soddisfatta. In mancanza di dati supplementari sufficienti, il Consiglio e la Commissione si impegnano a prevedere che il gruppo di navi sia immediatamente reinserito, conformemente alle norme previste dal piano relativo al merluzzo bianco e alle sue disposizioni di esecuzione."

10. Limiti dello sforzo nel Mar Celtico

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto dei pareri forniti dal CIEM e dal CSTEP sulla necessità di evitare un aumento dello sforzo di pesca per tutte le attività di pesca nel Mar Celtico. I lavori su tale questione dovrebbero proseguire nel corso del 2011 nel contesto del riesame delle acque occidentali attualmente in corso."

11. Limiti dello sforzo e dei contingenti

"La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, seguirà l'evoluzione dell'utilizzo dei contingenti e dello sforzo al fine di valutare eventuali casi di riferimenti a sforzi sproporzionatamente bassi in relazione al contingente assegnato agli Stati membri interessati e se necessario, risolvere eventuali problemi risultanti da detta valutazione."

12. Eglefino e merlano nel Mar Celtico

"La Commissione prende atto dell'impegno dichiarato dagli Stati membri di provvedere affinché sia migliorata la selettività degli attrezzi da pesca nell'ambito delle attività di pesca dell'eglefino e del merlano nel Mar Celtico."

13. Zone TAC per lo scampo (Nephrops) nella zona VII

"Il Consiglio e la Commissione convengono sulla necessità di continuare ad esaminare le misure necessarie per rispondere alle raccomandazioni della CIEM e del CSTEP sull'opportunità di gestire singole unità funzionali relative allo scampo nella zona VII. Occorre proseguire i lavori in questo settore nel corso del 2011."

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
14. Sgombro "Il contingente proposto per lo sgombro sarà riesaminato al fine di assicurare il rispetto della stabilità relativa, nonché garantire che i pagamenti degli Stati membri nel 2011 siano gestiti in modo equo nell'ambito della distribuzione dei rispettivi contingenti UE. A tal fine <u>la Commissione</u> convocherà una riunione tecnica entro il 31 gennaio 2011 al fine di stabilire la metodologia per tale esercizio." 15. Sogliola della Manica occidentale - attività di pesca pienamente documentate "<u>La Commissione ed il Consiglio</u> concordano sulla necessità di monitorare e valutare attentamente nel 2011 l'iniziativa relativa alle attività di pesca pienamente documentate riguardo alla pesca della sogliola nella Manica occidentale ed in particolare per valutare l'effetto di tali misure sulla riduzione dei rigetti di sogliola in questa zona in base a dati che saranno forniti dagli Stati membri interessati." 16. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul gamberetto nella zona NAFO 3M "Al fine di garantire una gestione coerente nella politica esterna della pesca, <u>la Commissione</u> può, tenuto conto dei pareri scientifici, sottoporre al Consiglio, in vista della riunione annuale della NAFO nel 2011, una proposta per la revisione delle misure di gestione del gamberetto nella zona NAFO 3M in cui si stabilisca che la pesca di tale stock sarà riaperta se i pareri scientifici sono favorevoli. <u>Il Consiglio</u> invita inoltre la Commissione a presentare non appena possibile una proposta relativa a misure a lungo termine per la gestione di questo stock." 17. Piano per il nasello e lo scampo "<u>La Commissione ed il Consiglio</u> convengono che, fatto salvo l'esito del riesame del piano di ricostituzione del nasello e dello scampo nel 2011, sembra opportuno migliorare l'attuale sistema di limitazione dello sforzo di pesca per tener conto dell'impatto dei diversi tipi di attrezzi sugli stock in questione. <u>La Commissione</u>, prendendo atto del perpetuarsi della scarsità degli stock di nasello e della mancanza di prove riguardo ad una riduzione dei tassi di mortalità per pesca, concluderà il riesame di tutti i fattori pertinenti relativi alle attività di pesca che interessano il nasello. Il riesame comprenderà le misure stabilite ai sensi del piano di ricostituzione del nasello e dello scampo, la loro attuazione ed il loro contributo al miglioramento della situazione di detto stock."	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
18. Dichiarazione della Commissione sul piano di capacità per la pesca del tonno rosso (allegato IV) "La Commissione riconosce la possibilità di riesaminare il piano di gestione dell'UE relativo alla capacità di pesca figurante nell'allegato IV, punto 4, tabelle A e B. Tale riesame terrà conto dei piani di gestione nazionali della capacità di pesca presentati dagli Stati membri, che la Commissione dovrà approvare prima della presentazione all'ICCAT nel febbraio 2011. Il piano di gestione dell'UE figurante nell'attuale regolamento sarà pertanto riveduto dopo la prossima riunione intersessione dell'ICCAT (febbraio 2011) nella quale l'ICCAT adotterà formalmente i piani di capacità trasmessi dalle parti contraenti, tra cui l'UE." 19. Licenze alle navi venezuelane relative alla pesca dei lutiani nella Guyana francese "Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve una proposta di decisione del Consiglio che approva una dichiarazione di consenso in merito all'accesso delle navi battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (equivalente ad un accordo internazionale, per cui è necessario il consenso del Parlamento europeo). La dichiarazione di consenso del Consiglio servirà da base giuridica per la concessione di licenze a dette navi. Il Consiglio e la Commissione sono consapevoli che, al fine di evitare perturbamenti nelle forniture all'industria di trasformazione della Guyana francese, è importante che le navi venezuelane siano in grado di proseguire la propria attività fin dall'inizio del 2011. Le licenze saranno pertanto rilasciate su base temporanea, in attesa del completamento della procedura di adozione della suddetta decisione del Consiglio sulla dichiarazione di consenso ." 20. Politica dei rigetti "La Commissione ed il Consiglio riconoscono che i rigetti di pesce costituiscono uno spreco di risorse naturali ed un grave problema nelle attività di pesca mondiali ed europee. I rigetti diffusi danneggiano gli ecosistemi marini e la solidità finanziaria delle imprese che operano nel settore della pesca e sono da evitare sotto il profilo etico. La Commissione ed il Consiglio si impegnano a ridurre i rigetti adesso e nella prospettiva di una riforma della politica comune della pesca. Accolgono con favore iniziative degli Stati membri ed opereranno in stretta collaborazione con questi ed altri al fine di risolvere tale problema, anche mediante prove di sistemi di gestione alternativi, attività di pesca pienamente documentate o una gestione attraverso lo sforzo di pesca. La Commissione ed il Consiglio attendono con interesse l'esito di iniziative quali la gestione dei contingenti di cattura al fine di ottenere dal CSTEP una valutazione dell'efficacia di tale iniziativa riguardo alla riduzione dei rigetti e della mortalità globale per pesca." 3063^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 24 gennaio 2011 Conclusioni del Consiglio sulle foreste 5122/11 + COR 1 + COR 1 + REV 1(fi) + REV 1 COR 1 (fi)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2010 della Corte dei conti europea intitolata: "La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?" 17991/10 + COR1 (de) Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2010 della Corte dei conti europea dal titolo "L'audit della procedura di liquidazione dei conti" 17990/10 3064^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 5087/11 + REV 1 (It) Conclusioni del Consiglio sul fenomeno della droga in Europa 2010 5179/11 3065^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011 Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia 5715/1/11 REV 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sull'Egitto 5890/11	
Conclusioni del Consiglio sulla Tunisia 5686/3/11 + REV 3 COR 1	
Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia 5809/11	
Conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione e di credo 5630/11 + REV 1 (cs)	
Conclusioni del Consiglio sulla Costa d'Avorio 5553/1/11 + REV 1	
Conclusioni del Consiglio sul Sudan 5552/1/11 + REV1	
Conclusioni del Consiglio sul Sahel 5650/11	
Conclusioni del Consiglio sul Libano 5820/11	
2011/82/UE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) 12818/10 + REV 1 (hu)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2011/70/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo 5447/11 + ADD 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 5454/11 + ADD1 Conclusioni del Consiglio sulla PSDC 5642/11 Decisione del Consiglio riguardante la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente allo status della Guinea equatoriale nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE modificato 16430/10 Decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio 5507/11 Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio 5510/11 + ADD1 REV1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI GENNAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili GU L 106 del 27.4.2011, pagg. 1–2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia 5509/11	